VERBALE DI ACCORDO

Addì, 22 ottobre 2018, in Bergamo, presso la sede di Edilcassa Artigiana di Bergamo

Tra

Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. - rappresentata dalla Federazione Artigiani di Bergamo e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI - rappresentata dalla LIA - Liberi Imprenditori Associati di Bergamo, rispettivamente rappresentate da Angelo Carrara, Lionello Marchiori, Tomas Toscano, Andrea Della Valentina, Angelo Marchesi e Pietro Bonaldi ;

e

FeNEAL/UIL BERGAMO, FILCA/CISL BERGAMO e FILLEA/CGIL BERGAMO, rispettivamente rappresentate da Giuseppe Mancin, Federico Rosato, Simone Alloni, Giovanni Anesa, Luciana Fratus e Marco Bonetti

Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane e delle pmi dell'edilizia ed affini, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 24 gennaio 2014 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

I. **Protocollo per il rilancio del settore;**

II. **Assistenze alle imprese ed ai lavoratori;**
Allegato n. 1

III. **Apprendistato - Piano Formativo individuale**
Allegato n.2

IV. **Indennità di guida;**
Allegato n. 3

V. **Autisti di autocarro - orario di lavoro;**
Allegato n. 4

VI. **EVR- Elemento Variabile della Retribuzione;**
Allegato n. 5

VII. **Indennità di mensa e trasporto;**
Allegato n. 6

VIII. **Contribuzioni ad Edilcassa Artigiana di Bergamo;**
Allegato n. 7

IX. **Deleghe sindacali;**
Allegato n. 8

X. **Decorrenza e durata;**
Allegato n. 9

Letto, confermato e sottoscritto.

Confartigianato Imprese Bergamo

CLAAI Liberi Imprenditori Associati

CNA Federazione Artigiani

FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Le Parti Sociali sottoscritte

Evidenziano che la crisi economica che si è manifestata a partire dal 2008 ha prodotto effetti negativi su tutti i settori ma ha colpito in modo particolare il settore delle costruzioni, da sempre considerato il settore economico trainante della economia;

Ugualmente rilevante è stato l'effetto della crisi anche nella provincia di Bergamo che ha prodotto una riduzione che si aggira intorno al 50% sia delle imprese che dei lavoratori che applicano la contrattazione edile.

Rilevano inoltre che, nonostante gli effetti della crisi, rimane immutato il peso che ha nella Provincia di Bergamo il settore delle costruzioni edili sul complesso delle attività economiche.

L'importanza di tale dato va inoltre collegato al fatto che il settore dell'edilizia è uno dei comparti con maggior effetto moltiplicatore degli investimenti e dell'occupazione e, anche per questo, è fra quelli maggiormente in grado di trainare lo sviluppo economico intervenendo sul livello di efficienza di fondamentali fattori produttivi come le infrastrutture e le politiche abitative.

Nonostante recenti timidi segnali positivi, il contesto economico nel quale si trovano ad operare le imprese ed i lavoratori rimane estremamente fragile. Una fragilità che deve essere affrontata per mezzo di scelte immediate in termini di politiche pubbliche da parte della Provincia, dei Comuni e degli Enti Pubblici committenti, fortemente orientate a consolidare la qualità del lavoro, delle imprese e del loro prodotto.

Condividono sulla necessità di individuare ed effettuare interventi che siano finalizzati a promuovere modelli di impresa orientati alla qualità, all'innovazione, alla sicurezza, alla legalità e favorire così il lavoro regolare e le imprese qualificate.

CONCORDANO

Sulla necessità che le Parti Sociali uniscano i propri sforzi per elaborare una comune valutazione delle problematiche che incidono sul settore edile ed individuino proposte comuni con le quali superare l'attuale congiuntura da presentare, discutere e realizzare con gli enti di governo del territorio;

Che questa linea di indirizzo vada applicata alla elaborazione e definizione delle problematiche inerenti la contrattazione collettiva dell'edilizia ed in particolare nei confronti degli enti paritetici edili che della contrattazione costituiscono l'intervento in materia di regolarità contributiva, di formazione e di sicurezza sul lavoro.

In questo contesto le Parti Sociali sottoscritte ritengono pertanto di sviluppare una azione comune avendo riguardo a due linee di indirizzo:

- realizzare azioni rivolte al mondo della politica locale e delle istituzioni tese a sostenere e rendere più efficiente il mercato, promuovendo lo sviluppo del settore attraverso azioni volte alla riqualificazione, alle infrastrutture e alla difesa del suolo;

- intervenire a tutela e sviluppo delle professionalità e del lavoro edile per mezzo della estensione della contrattazione collettiva edile e lo sviluppo dell'azione degli enti paritetici di settore;

I temi chiave da affrontare per favorire lo sviluppo del mercato edile pertanto sono: la riqualificazione urbana e di tutto il patrimonio immobiliare pubblico; l'attenzione al risparmio energetico e alla costruzione antisismica; la messa in sicurezza del territorio attraverso il contrasto al dissesto idrogeologico, il tutto per garantire una migliore vivibilità ai cittadini e una maggiore attrattività per coloro che scelgono la nostra provincia per turismo.

Le Parti sottoscritte ritengono fondamentale una azione forte e coordinata di tutte le parti sociali del settore edile per promuovere quegli indirizzi ed assumere le decisioni che saranno ritenute strategiche per lo sviluppo del settore delle costruzioni, intervenendo nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali, Comuni, Province, Regioni e Camera di Commercio.

Le parti concordano che la qualificazione del sistema edile debba partire innanzi tutto dal rispetto della legalità e della corretta applicazione delle norme per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; per questo ritengono che sia di primaria importanza il coinvolgimento di tutte le parti sociali e le istituzioni del territorio per addivenire alla sottoscrizione di protocolli di intesa che, attraverso un'azione sinergica, individuino tutti gli strumenti necessari per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale utilizzando la bilateralità edile come strumento di supporto per il contrasto alla irregolarità.

Le parti congiuntamente ritengono di primaria importanza che nel cantiere si ricomponga quella frammentazione caratteristica del settore che va regolata e gestita attraverso la corretta applicazione delle norme contrattuali in modo operativo per dare evidenza della presenza di imprese e lavoratori sul territorio e della loro regolarità contributiva.

Riteniamo che la contrattazione territoriale costituisca lo strumento utile a gestire il cambiamento, aprendosi a nuove sfide per cogliere le trasformazioni avvenute nel settore, capace di mettere in campo regole per dare maggiori opportunità a quelle imprese "virtuose" che vogliono competere nel rispetto delle regole e mantenere un settore rispettoso del mercato.

Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Bergamo, con la presenza di timidi segnali di ripresa sopra cennati, valorizza l'importanza della contrattazione di 2° livello per il territorio e diventa lo strumento per cambiare, rilanciare un modello di sviluppo più innovativo, con il potenziamento del ruolo delle imprese e dei lavoratori, in un contesto di rafforzata azione della bilateralità artigiana: Edilcassa e CPTA.

Le Parti Sociali sottoscritte ritengono che il sistema bilaterale edile sia lo strumento strategico per il rilancio e lo sviluppo di una nuova fase dell'edilizia e idoneo per l'attuazione di iniziative politiche del lavoro che vadano nella direzione di migliori e nuovi servizi alle imprese e di una maggiore redistribuzione di risorse ai lavoratori in termini di prestazioni fornite.

Le Parti Sociali, nel rilevare l'importanza dell'azione svolta dalla bilateralità edile in un settore fortemente frammentato in quanto strumento che si pone a garanzia delle imprese e dei lavoratori, evidenziano il fatto che la bilateralità edile della bergamasca costituisce una esperienza da valorizzare, da tutelare e da rilanciare in un contesto economico e sociale profondamente modificato.

Sottolineano che tale azione si debba muovere avendo come obbiettivo una composizione unitaria della bilateralità edile bergamasca, sulla base dei principi contenuti negli accordi del 2015 e precedenti, anche al fine di rendere più efficace e coordinato l'intervento delle parti sociali sui diversi fronti di intervento.

Le Parti Sociali constatano quindi l'importanza sulla definizione di una politica unitaria per la individuazione delle strategie utili alla salvaguardia del settore, contribuendo a definire le azioni utili a contrastare l'attuale situazione di crisi che stenta a risolversi. A tale scopo è di fondamentale importanza l'impegno di tutte le Parti Sociali a rafforzare la bilateralità edile bergamasca sulla base di principi e valori condivisi.

Nel nuovo contesto economico e sociale nel quale si muovono gli enti bilaterali edili le Parti ritengono che vadano rivisitati, aggiornati e potenziati l'insieme delle prestazioni che vengono riconosciute alle imprese ed ai lavoratori evidenziando l'importanza dell'intervento dell'ente bilaterale in situazioni di disagio e fragilità sociale legate al mondo dell'edilizia.

Costituisce inoltre elemento centrale dell'attenzione delle Parti Sociali sottoscritte l'intensificazione dell'azione degli enti bilaterali edili in tema di formazione, salute e sicurezza.

Crediamo che una forte azione di prevenzione, in sinergia con tutti i soggetti del territorio, accompagnata da una formazione qualificata possa essere lo strumento per il rilancio di una cultura del "lavoro sicuro".

Per questo riteniamo debba essere valorizzato ed implementato il Protocollo d'intesa stipulato con ATS, INAIL, Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e Università di Bergamo per sensibilizzare, attraverso campagne di informazione e formazione, tutte le figure che operano all'interno del cantiere sull'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro.

Allegato n. 1

ASSISTENZE ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI

Visto l'accordo sindacale provinciale del 22 maggio 2013, stipulato dalle sottoscritte associazioni artigiane, dall'associazione delle imprese industriali edili di Bergamo e dalle sottoscritte organizzazioni sindacali, si dispone quanto segue:

1. viene confermata la temporanea sospensione prevista dai punti 1 e 2, del citato accordo sindacale provinciale, delle prestazioni relative alle cure climatiche per bambini ed adolescenti e della prestazione per il sussidio per morte del familiare a carico previste dal Regolamento delle Assistenze di Edilcassa Artigiana di Bergamo;

2. termina alla data del 30 settembre 2018 la temporanea riduzione del 10% dell'importo lordo da erogare delle rimanenti assistenze previste dal Regolamento delle Assistenze di Edilcassa Artigiana di Bergamo disposta al punto 4 del sopra citato accordo sindacale provinciale del 22 maggio 2013;

3. Termina alla data del 30 settembre 2018 la temporanea sospensione, prevista dal punto 5 del citato accordo sindacale provinciale, del rimborso alle imprese del trattamento economico in capo alle stesse in caso di malattia ed infortunio dell'operaio.

A seguito delle manifestate esigenze di un intervento complessivo in merito alle assistenze che Edilcassa fornisce alle imprese ed ai lavoratori, le parti sottoscritte decidono di costituire entro il mese di novembre una specifica commissione tecnica di lavoro, composta da rappresentanti di tutte le parti sociali costituenti Edilcassa Artigiana di Bergamo, con il compito di effettuare una rivisitazione complessiva delle prestazioni riconosciute alle imprese ed ai lavoratori e di presentare alle parti sociali sottoscritte una proposta di bozza del nuovo Regolamento delle Assistenze alle imprese ed ai lavoratori iscritti alla Edilcassa Artigiana di Bergamo.

Al fine di sostenere e promuovere il settore edile le parti sociali sottoscritte dispongono che la commissione tecnica costituita definirà entro il mese di dicembre 2018 le prestazioni da erogare alle imprese e ai lavoratori in via sperimentale e per tutto il periodo di durata del presente accordo. L'onere economico, verrà sostenuto dal fondo "nuove iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori" entro un importo massimo di € 800.000,00.

Visti i dati forniti da Edilcassa con il bilancio consuntivo riferito all'esercizio 01 10 2016 – 30 09 2017 le parti sociali sottoscritte si impegnano ad attivarsi entro il mese di dicembre 2018 per verificare l'equilibrio dei fondi.

Allegato n. 2

APPRENDISTATO – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Visto

- Il comma 3 dell'art. 44 del D.Lsg 81/2015 il quale dispone che "la *formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.*

- La delibera di Regione Lombardia n. 4676 del 23 Dicembre 2015 che ha disciplinato i profili formativi del contratto di apprendistato, stabilendo la durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica che sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (120 ore/80 ore/40 ore). Al comma 3.9 dell'Allegato 1 Sezione 2 si specifica che *"fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:*
  - *eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;*
  - *crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente realizzati da enti certificati; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.*

- l'Accordo Nazionale artigiano del 06/05/2013 per le Imprese Edili Artigiane e delle PMI edili ed affini non è più attuabile alla parte di formazione trasversale regolamentata in via esclusiva da Regione Lombardia

si conviene e dispone quanto segue

si da' attuazione sulla base di quanto previsto dalle disposizioni citate in premessa alle modifiche dei Piani Formativi Individuali interessati come da modello allegato al presente accordo del quale forma parte integrante.

Inoltre si da' mandato alla commissione apprendistato di Edilcassa di valutare l'intervento formativo di rappresentanti delle parti sociali costituenti Edilcassa nella erogazione della formazione relativa al diritto del lavoro nei corsi di apprendistato.

Spett.le
Commissione Bilaterale
C/o Edilcassa Artigiana
Via S. Giorgio 17/N
24122 - Bergamo

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all'apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali.

AREA EDILIZIA

QUALIFICA PROFESSIONALE: ADDETTO ALLE STRUTTURE *

- ☐ Muratore
- ☐ Carpentiere per casseforme
- ☐ Ferraiolo
- ☐ Pontatore
- ☐ Addetto alla preparazione di malte, cemento e calcestruzzo
- ☐ Addetto alla produzione di prefabbricati

(* Barrare l'ipotesi che ricorre)

Aree di attività: Realizzazione di murature in laterizio, pietra e pietra artificiale; realizzazione di intonaci; lavorazione del ferro tondo per cemento armato; esecuzione di casseforme in legno per le opere in cemento armato; assistenza all'installazione degli impianti e dei serramenti; preparazione e dosaggio di impasti: malte e c.l.s.; realizzazione di prefabbricati.

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro _____

Codice fiscale / partita iva _____

Indirizzo della sede legale _____

Indirizzo dell'unita operativa interessata _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Attività _____

Contratto di lavoro applicato _____

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Residente in _____ via _____

Recapito telefonico/fax/e-mail _____

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____

Cittadinanza _____

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titolo di studio posseduto* :

□ Licenza media o nessun titolo di studio

□ Attestato di qualifica o diploma professionale o diploma di istruzione

□ Laurea

(* Barrare un'unica risposta)

Eventuali percorsi di istruzione non conclusi

_____

Esperienze lavorative _____

_____

Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

Eventuale possesso di una qualifica professionale (*specificare quale*) _____

_____

D. Aspetti normativi

Qualifica da conseguire *(prevista dal CCNL applicato)*_____

Durata del contratto *(definita dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a 5 anni per il comparto artigiano e a 3 anni per il comparto industria)*:____

Livello di inquadramento iniziale _____

Livello di inquadramento finale _____

Orario di lavoro □*Full time*
□*Part time*

E. Tutor

Tutor aziendale Sig./Sig.ra _____

Codice fiscale _____

Ruolo ricoperto in impresa *(titolare, socio, familiare coadiuvante o dipendente)* _____

Livello di inquadramento *(se dipendente)* _____

Anni di esperienza _____

F. Contenuti formativi TRASVERSALI-BASE

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Modulo TRASVERSALE (da erogare nei 3 anni)

40 ore *(se in possesso di Laurea)*: **Comunicazione, Organizzazione aziendale/Qualità, Sicurezza sul lavoro, Disciplina del rapp. di lavoro**

80 ore (*se in possesso di diploma o attestato di qualifica profess)*: **Comunicazione, Organizzazione aziendale/Qualità, Sicurezza sul lavoro, Disciplina del rapp. di lavoro**

120 ore (*se in possesso di licenza media)*: **Comunicazione, Organizzazione aziendale/Qualità, Sicurezza sul lavoro, Disciplina del rapp. di lavoro**

G. Contenuti formativi TECNICO-PROFESSIONALI

La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue.

Per i lavoratori assunti a decorrere dal 01/06/2013, di età maggiore o uguale a 26 anni all'atto dell'assunzione, e a cui venga applicato il CONTRATTO EDILE ARTIGIANO, come previsto dall'accordo nazionale siglato in data 06/05/2013, le ore di formazione saranno RIDOTTE DEL 50%.

Competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire:

(Formazione preliminare)
- Usare in sicurezza gli utensili e le attrezzature richiesti dalle lavorazioni in cui si è impegnati
- Organizzare il proprio posto di lavoro

- Leggere e tradurre in attività un elaborato grafico in scala
- Calcolare superfici e volumi di un elemento tecnico e saper usare le proprietà delle figure geometriche per tracciarlo

(Lettura del disegno tecnico)
- Leggere ed interpretare il disegno tecnico in modo da individuare il sistema costruttivo (murature ordinarie, strutture intelaiate, etc.) e la forma, le dimensioni, le misure ed i materiali dell'elemento tecnico da eseguire
- Individuare tipi e caratteristiche degli impianti tecnici da installare nell'opera edile
- Utilizzare il disegno per comunicare le informazioni sulle modalità di costruzione dell'elemento tecnico da eseguire

(Area metrico – geometrica)
- Conoscere e saper individuare gli elementi spaziali e tecnici di cui è composta un'opera edile e le soluzioni tecniche adottate per la sua realizzazione
- Conoscere gli elementi per la tracciatura della pianta delle fondazioni di un'opera edile, delle partizioni interne, delle quote in altezza, delle rampe di una scala, delle coperture di un'opera edile, eseguendo le necessarie procedure per l'allineamento

(Materiali e macchine)
- Conoscere le caratteristiche ed il comportamento dei materiali
- Conoscere e saper utilizzare le diverse tecnologie di produzione, anche meccanica, degli impasti
- Usare in sicurezza gli attrezzi e gli utensili a mano ed a motore necessari alla lavorazione
- Conoscere le innovazioni di processo e di prodotto

(Tecniche produttive)
- Programmare la successione delle operazioni e saper predisporre gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro, le attrezzature ed i macchinari per eseguire in assoluta sicurezza ed a regola d'arte il tracciamento di un

elemento tecnico

- Conoscere le fasi del processo edilizio, gli operatori coinvolti ed il loro ruolo

- Conoscere le innovazioni delle tecnologie di produzione e applicazione

(Sicurezza e smaltimento dei rifiuti)

- Conoscere e saper applicare la normativa vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza in cantiere
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti

(Comunicazioni nel lavoro)

- Comunicare e sapersi coordinare con i compagni di lavoro per l'esatta esecuzione dei lavori
- Riferire in forma verbale e/o scritta al responsabile di cantiere il lavoro eseguito e saper redigere elenchi ordinati di materiali e attrezzature necessarie all'esecuzione del lavoro
- Leggere, comprendere e comunicare ai compagni di lavoro istruzioni tecniche sui lavori, sui materiali, sulle attrezzature, sui macchinari
- Conoscere i principi per l'archiviazione delle informazioni

Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione possibili sono le seguenti:

On the job-Aula -Esercitazioni di gruppo e/o corsi specifici - Visite aziendali -Testimonianze

Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015.

Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato, in comune accordo fra apprendista e tutor aziendale, in relazione all'evoluzione tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa e degli eventuali futuri adeguamenti introdotti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Data_____

Firma Azienda **Firma Apprendista**

_____ _____

INDENNITA' DI GUIDA

In alternativa ai trattamenti di miglior favore in essere presso le singole imprese, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di tempo effettivo e di orario di lavoro e la conseguente non retribuibilità a tale titolo, viene istituita a favore dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta una indennità giornaliera di guida determinata nelle seguenti misure:

- 2% nella fascia da 6 fino a 20 Km;
- 3% nella fascia da oltre i 20 fino a 50 Km;
- 4% nella fascia da oltre i 50 fino a 65 Km;
- 5% nella fascia oltre i 65 Km;

a partire dai confini territoriali del comune nel quale il lavoratore è stato assunto.

Detta indennità giornaliera viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, 24 gennaio 2014, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata in cantiere.

Qualora nella stessa giornata due o più lavoratori si alternino alla guida del mezzo, l'importo dell'indennità di cui al primo comma viene proporzionalmente diviso tra i lavoratori che si sono alternati alla guida.

L'importo della indennità è dimezzato qualora nel corso della giornata sia svolto il solo viaggio verso o dal cantiere, in virtù del pernottamento in loco.

AUTISTI DI AUTOCARRO – ORARIO DI LAVORO

Le parti sottoscritte concordano che, in relazione alle attività svolte, in quanto espressamente ricompresi nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, gli autisti di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8 "addetti a lavori discontinui o di semplice attesa" del CCNL imprese edili artigiane e delle pmi edili ed affini.

Ne consegue che per tali lavoratori, espressamente assunti con tale qualifica ed addetti in via esclusiva o prevalente a tale mansione, l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue: le maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario scatteranno pertanto al superamento della 48° ora settimanale.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A) lettera a del CCNL imprese edili artigiane e delle pmi edili ed affini, fermo restando per tutte tali ore l'obbligo di accantonamento presso la Edilcassa della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia ex art. 21 del CCNL, nonché la corresponsione della percentuale di maggiorazione per riposi annui di cui all'art. 7 del CCNL imprese edili artigiane e delle pmi edili ed affini.

Per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre la 40° ora e fino alle 48 settimanali, agli autisti di autocarri di cui al primo periodo è riconosciuta una maggiorazione del 10% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore.

Resta inteso che la maggiorazione di cui al punto che precede non è dovuta agli autisti di autobetoniera, ai quali si applica la disciplina prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 del CCNL imprese edili artigiane e delle pmi edili ed affini.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 15 e 42 del CCNL 23 07 2008 per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, come modificato dal verbale d'accordo nazionale del 24 gennaio 2014, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'elemento variabile della retribuzione viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 6,00 % dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° giugno 2012.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

tre indicatori definiti dal contratto collettivo nazionale 24 gennaio 2014:

1. numero lavoratori iscritti ad Edilcassa: 20%;
2. monte salari denunciato ad Edilcassa: 20%;
3. ore denunciate alla Edilcassa al netto delle ore di cassa integrazioni guadagni: 20%;

due indicatori definiti a livello territoriale:

4. numero di imprese iscritte ad Edilcassa 20%;
5. risultato gestionale di Edilcassa: 20%.

In relazione a quanto previsto dall'art 42 del CCNL il raffronto dei parametri territoriali sarà eseguito su base biennale, effettuando la comparazione dell'ultimo biennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni biennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Per determinare la misura dell'EVR erogabile nel 2018, il biennio di riferimento è quello del 2016/2017. Tale biennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2015/2016.

Le Parti si incontreranno annualmente nel mese di gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base dei dati attuali e ritenuti rappresentativi, le Parti, sulla base di valutazioni generali e inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, potranno stabilire un indice di tolleranza determinato dal rilievo e alla significatività degli indicatori.

Il riconoscimento dell'EVR sarà in ogni caso subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento. Quanto

precede dovrà avvenire sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL 24 gennaio 2014 e dal presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali, viene erogato dall'impresa al personale in forza in quote mensili nell'anno civile successivo all'ultimo anno del biennio più recente oggetto di verifica, esclusivamente per le ore effettivamente lavorate e fino ad un massimo di 173 ore. Le imprese di nuova costituzione debbono erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le parti sottoscritte si danno atto che la struttura dell'EVR come sopra definita è coerente con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni economiche riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, riferibili all'andamento economico del settore a livello provinciale o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività del settore a livello provinciale.

Le Parti sottoscritte, ritenendo prioritario che in materia di disposizioni di carattere retributivo vi sia una omogeneità di oneri economici a carico delle imprese e di trattamenti retributivi a favore dei lavoratori, convengono che la misura dell'EVR come determinata a livello provinciale debba essere applicata da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL sopra indicato.

VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione annuale dell'EVR

In Bergamo, addì 22 ottobre 2018, si sono incontrati

Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. - rappresentata dalla Federazione Artigiani di Bergamo e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI - rappresentata dalla LIA - Liberi Imprenditori Associati di Bergamo;

e

le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL;

per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, prevista dalle disposizioni del CCNL del 24 gennaio 2014 e dal CCPL di Bergamo del 22 ottobre 2018, al fine di determinare l'importo dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2018 erogabile per la Provincia di Bergamo.

La verifica degli indicatori territoriali viene effettuata raffrontando il biennio 2016/2017 rispetto al biennio 2015/2016.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA ARTIGIANATO				
PARAMETRI	**PESO PONDERALE**	**ANNO 2018**		
		BIENNIO 2015/2016	**BIENNIO 2016/2017**	**RILEVAZIONE PARAMETRO**
numero lavoratori iscritti ad Edilcassa	20,00%	11.256	11.012	NEGATIVO
monte salari denunciato ad Edilcassa	20,00%	141.110.835	142.186.273	POSITIVO
ore denunciate ad Edilcassa al netto delle ore di cassa integrazione guadagni	20,00%	16.594.370	16.491.198	NEGATIVO
ore di cassa integrazione guadagni denunciate ad Edilcassa	20,00%	831.062	465.882	POSITIVO
risultato di gestione di Edilcassa	20,00%	598.467	673.870	POSITIVO

Pertanto, visto l'esito delle verifiche sopra indicate, considerata altresì la difficile congiuntura economica nella quale versa il settore dell'edilizia, le parti sottoscritte convengono che per l'anno 2018 l'EVR viene erogato per il periodo 01 ottobre 2018 – 31 dicembre 2018 nella misura del 3,1725 % dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012 e corrisponderà agli importi indicati nella tabella allegata al presente accordo (allegato n. 1).

Sono fatte salve le erogazioni dell'EVR effettuate nel periodo gennaio – settembre 2018.

Le Parti sottoscritte si danno atto che con la presente verifica hanno voluto determinare l'EVR in conformità con gli accordi nazionali del 24 gennaio 2014, all'accordo provinciale del 22 ottobre 2018 ed in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detassazione e decontribuzione.

Con riferimento all'elemento variabile della retribuzione da erogarsi nel corso della vigenza del CCPL 22 ottobre 2018, le parti sottoscritte si danno atto che, in considerazione della difficile congiuntura economica nella quale versa il settore edile, la misura massima erogabile dell'EVR per la provincia di Bergamo, la cui determinazione sarà effettuata nelle verifiche annuali, considerata la somma dell'incidenza ponderale dei diversi indicatori, non potrà superare le seguenti percentuali: dal 01/01/2019 al 31/12/2019 il 3,1725 % dei minimi in vigore alla data del 01/06/2012;

Confartigianato Imprese Bergamo

CLAAI Liberi Imprenditori Associati

CNA Federazione Artigiani

FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

Allegato al Verbale di Accordo del 22 ottobre 2018 per la verifica e la determinazione annuale del EVR

EVR - CCPL EDILI ARTIGIANI 22 OTTOBRE 2018		
IMPORTI EVR PER IL PERIODO 01 10 2018 - 31 12 2018		
IMPIEGATI - VALORI MENSILI		
7° liv	quadro e 1° categoria super	52,30
6° liv	1° categoria	45,74
5° liv	2° categoria	38,11
4° liv	impiegato 4° livello	35,30
3° liv	3° categoria	33,01
2° liv	4° categoria	29,18
1° liv	4° categoria 1° impiego	25,51
OPERAI - VALORI ORARI		
5° liv	Operaio 5° livello	0,22
4° liv	operaio 4° livello	0,20
3° liv	operaio specializzato	0,19
2° liv	operaio qualificato	0,17
1° liv	operaio comune	0,15

Allegato n. 6

INDENNITA' DI MENSA OPERAI

A decorrere dal 01.10.2018 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 8,30 giornaliere.

INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI

A decorrere dal 01 10 2018 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,40 giornaliere.

INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

A decorrere dal 01 10 2018 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 158,00 mensili.

INDENNITÀ DI TRASPORTO IMPIEGATI

A decorrere dal 01 10 2018 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 45,00 mensili.

CONTRIBUTO FONDO MUTUALIZZAZIONE ONERI PREVEDI

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito della adesione del lavoratore a Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 01.10.2018 nella misura dello 0,12%.

CONTRIBUTO FONDO MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall'art. 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, e degli oneri riguardanti il rimborso all'impresa del trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale che la stessa corrisponde all'operaio, previsto dal protocollo allegato all'accordo nazionale del 10 marzo 1988, viene stabilito, a decorrere dal 01.10.2018, nella misura dell'1,54 %.

CONTRIBUTO FONDO ASSISTENZE

Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze viene stabilito, a decorrere dal 01.10.2018, nella misura complessiva dello 0,59%, di cui 0,49% a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico dei lavoratori.

ABROGAZIONI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Gli obblighi contributivi previsti dal punto 2 dell'accordo sindacale provinciale del 31 marzo 2016, determinati nella misura dello 0,70%, sono abrogati a decorrere dal 01.10.2018.

A decorrere dal 01 10 2018 sono abrogate le disposizioni in materia di "Sistema Premiale" di cui all'accordo sindacale provinciale del 3 novembre 2006 e del 9 febbraio 2007. Conseguentemente gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare a decorrere dal 01.10.2018.

****

A seguito della sottoscrizione del CCNL le parti si incontreranno per effettuare le opportune verifiche in merito alla contribuzione dovuta ad Edilcassa.

****

Dichiarazione a verbale:

Le parti sottoscritte, visto l'accordo sindacale provinciale stipulato in data odierna in materia di contribuzioni ad Edilcassa si danno atto che, al netto dell'accantonamento per il trattamento per ferie, gratifica natalizia, l'ammontare complessivo della contribuzione dovuta dalle imprese e dai lavoratori ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, complessivamente ammonta a 11,4544%, di cui 10,1872% a carico delle imprese ed 1,2672% a carico dei lavoratori, viene confermato nei valori appena indicati.

Allegato n. 8

DELEGHE SINDACALI

Visto

- l'art. 41 "quote sindacali" del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle pmi edili ed affini 24 gennaio 2014, con il quale si dispone che *"le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili Artigiane";*

- il modello di delega predisposto dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sottoscritte;

si conviene e si stipula quanto segue

Per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe valgono le disposizioni contenute negli artt. 41 e 76 del CCNL 24 gennaio 2014;

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41 "quote sindacali" del CCNL 24 gennaio 2014 gli operai possono cedere alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, mediante deleghe individuali, l'importo del 2,35% da calcolarsi sulle somme accantonate presso Edilcassa per ferie e gratifica natalizia, secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori, le Associazioni dei datori di lavoro sottoscritte ed Edilcassa Artigiana di Bergamo, allegata al presente accordo di cui forma parte integrante (allegato n. 1).

Il modulo di delega per l'attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali è quello allegato al presente accordo sindacale del quale fa parte integrante (allegato n. 2).

L'importo minimo della trattenuta non può essere inferiore ad € 20,00 (euro venti,00) annui.

Le parti si danno atto che la disciplina del presente accordo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

(allegato 1)

DELEGHE SINDACALI - MODELLO DI CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONI ARTIGIANE – ORGANIZZAZIONI SINDACALI – EDILCASSA.

Bergamo, , presso la sede di Edilcassa Artigiana Bergamo,

Tra

Confartigianato Imprese Bergamo, Confederazione Nazionale dell'Artigianato C.N.A. - rappresentata dalla Federazione Artigiani di Bergamo e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI - rappresentata dalla LIA - Liberi Imprenditori Associati di Bergamo;

e

FeNEAL/UIL di Bergamo, FILCA/CISL di Bergamo e FILLEA/CGIL di Bergamo

e

Edilcassa Artigiana di Bergamo rappresentata dal Presidente pro tempore

Premesso

che con C.C.P.L. stipulato in data 22 ottobre 2018 le suddette Organizzazioni Sindacali hanno previsto la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Edilcassa Artigiana di Bergamo

si conviene quanto segue

1) le Sottoscritte Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori affidano alla sottoscritta Edilcassa Artigiana di Bergamo, che accetta, la riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe, secondo le modalità appresso indicate:
   a) la Edilcassa Artigiana di Bergamo opererà una trattenuta, previo rilascio di delega individuale, firmata dall'operaio e convalidata dall'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori destinataria del contributo. Il modulo di delega da utilizzarsi è quello allegato all'accordo sindacale provinciale del 22 ottobre 2018 che si allega alla presente convenzione e di cui fa parte integrante.
   b) l'importo della trattenuta è determinato dalla Edilcassa Artigiana di Bergamo calcolando il 2,35% sugli importi accantonati alla Edilcassa Artigiana di Bergamo per ferie e gratifica natalizia effettuati a favore dell'operaio stesso presso Edilcassa Artigiana di Bergamo. L'importo della trattenuta non può essere inferiore a € 20,00 all'anno.
   c) la Edilcassa Artigiana di Bergamo opererà la trattenuta in occasione della corresponsione ai lavoratori degli accantonamenti sopra indicati.
   d) la Edilcassa Artigiana di Bergamo provvederà al versamento delle trattenute di cui al paragrafo precedente, entro 20 giorni dall'effettuazione delle stesse, sui conti correnti bancari intestati alle singole Organizzazioni Sindacali destinatarie delle trattenute.
   e) la Edilcassa Artigiana di Bergamo comunicherà al singolo lavoratore l'importo della trattenuta effettuata.

2) La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con l'arrivo alla Edilcassa Artigiana di Bergamo della revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto d'iscrizione dell'operaio medesimo alla Edilcassa Artigiana di Bergamo. Della revoca Edilcassa Artigiana di Bergamo darà comunicazione all'Organizzazione Sindacale destinataria.

3) Le Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori dichiarano la Edilcassa Artigiana di Bergamo mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'applicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della Legge 20/05/1970, n. 300

(Allegato 2)

MODELLO DI DELEGA SINDACALE

DELEGA SINDACALE

COPIA EC BG

Io sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Residente a _____ Prov _____

Via _____ n. _____ Cap _____

Tel/Cel _____ c.f. _____

Aderisco alla Federazione Sindacale

FeNEAL UIL	FILCA CISL	FILLEA CGIL
035.23.29.24	035.32.43.60	035.35.94.260

Alla stessa conferisco mandato per il deposito della presente delega sindacale presso **CASSA EDILE DI BERGAMO o EDILCASSA ARTIGIANA BERGAMO** che autorizzo ad effettuare la trattenuta, **nella misura del 2,35% da calcolarsi sull'accantonamento per ferie e gratifiche natalizie** di mia pertinenza, praticando la trattenuta sugli accantonamenti a mio nome effettuati, quale cessione parziale del mio credito retributivo, in favore della Federazione Sindacale nel riguardo contrassegnato, sindacato cessionario e beneficiario. La trattenuta sarà effettuata su tutti gli accantonamenti mensili. In ogni caso la trattenuta non potrà essere inferiore a **€ 20,00 (venti euro) annui.** La cessione parziale di cui sopra riguarda i crediti retributivi indicati, salvo mia comunicazione con formale atto di revoca. La presente lettera è valida per le emissioni da effettuare, salvo mia diversa comunicazione scritta.

Data _____ Firma del lavoratore *(adesione)* _____

Preso atto delle disposizioni dell'art 18 del D.Lgs n. 196/2003, acconsento al trattamento dei mie dati personali dichiarando di aver avuto coscienza che tali dati rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all'art. 22 del D.Lgs citato, essendo idonei a rilevare la mia adesione al sindacato. Autorizzo pertanto le Organizzazioni Sindacali sopra indicate **e la Cassa Edile di Bergamo e/o Edilcassa Artigiana di Bergamo** ai trattamenti dei predetti dati ed esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, nei limiti e per le finalità previsti nell'informativa ricevuta. Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, fermo restando il rispetto dell'art. 8 della legge 300/1970, altresì per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento al Sindacato indicato, nonché alla loro comunicazione, anche allo scopo di funzione di altri diritti sindacali in relazione a cariche sindacali eventualmente ricoperte e di servizi di assistenza e tutela riservata agli iscritti". ***Il lavoratore dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs 196/03. Nei limiti stabiliti dall'informativa ricevuta, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati da parte delle Organizzazioni Sindacali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari o per l'adempimento, anche da parte dei soggetti sopra indicati, di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni.***

Data _____ Firma del lavoratore *(privacy)* _____

Titolare e firma dell'O.S. per convalida _____

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro per Bergamo e Provincia, integrativo del CCNL 24 gennaio 2014, entra in vigore il 1ottobre 2018, salvo quanto diversamente previsto tra le parti, ed avrà validità sino al 31 maggio 2020.

******

Le parti sociali concordano di procedere alla stesura del contratto collettivo provinciale di lavoro per le imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini, da valere nella Provincia di Bergamo, da approvarsi con successivo e specifico accordo.

Bergamo, 22 ottobre 2018.

Allegato all'accordo sindacale provinciale del 22 ottobre 2018

tra

CONFARTIGIANATO – C.N.A. FEDERAZIONE ARTIGIANI – L.I.A. C.L.A.A.I.
di Bergamo

e

Fe.N.E.A.L. – U.I.L. – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. – F.I.L.L.E.A – C.G.I.L.
di Bergamo

Quali Parti dell'Edilcassa Artigiana di Bergamo, si stabilisce che dal 1° ottobre 2018 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai C.C.N.L. e dal C.C.P.L., sono definite nelle seguenti misure:

-ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	**4,30%** a carico impresa
per il trattamento A.P.E.	
-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	**0,20%** a carico impresa
-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO	**1,41%** a carico impresa
di cui **0,76%** per le attività statutarie del C.P.T.A.;	
0,05% per fornitura vestiario a titolari;	
0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;	
0,40% per Sorveglianza Sanitaria.	
-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI	**1,60%** a carico impresa
di cui **1,54%** per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;	
0,06% per accordi interconfederali.	
-CONTRIBUTO EDILCASSA	**1,20%** totale
di cui 5/6 **1,00%** a carico impresa;	
e 1/6 **0,20%** a carico lavoratore.	
-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE	**1,9344%** totale
di cui **0,9672%** a carico impresa;	
e **0,9672%** a carico lavoratore.	
-ASSISTENZE	**0,59%** totale
di cui 5/6 **0,49%** a carico impresa;	
e 1/6 **0,10%** a carico lavoratore.	
-FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI	**0,12%** a carico impresa
-FONDO LAVORI USURANTI	**0,10%** a carico impresa

A decorrere dal 1° ottobre 2018 la contribuzione complessiva all'Ente sarà quindi pari all' **11,4544 %** a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia pari al **14,20%** a carico impresa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confartigianato Imprese Bergamo

C.L.A.A.I. Liberi Imprenditori Associati

C.N.A. Federazione Artigiani

FeNEAL – UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL